

DECRETO 9 novembre 2011

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
(GU n. 268 del 17-11-2011)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto 9 novembre 2011

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

di concerto con

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 15, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2008 - 30 giugno 2011, è pari a + 4,0;

Visto il Decreto Interdirigenziale del 27 settembre 2010, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

DECRETA

Art. 1

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
 - a) fino a 6 chilometri €1,8;
 - b) fino a 12 chilometri €3,28;
 - c) fino a 18 chilometri €4,53;
 - d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di €0,96.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
 - a) fino a 10 chilometri €0,48;
 - b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri €1,21;
 - c) oltre i 20 chilometri €1,8.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della Giustizia

Birritteri

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Canzio